

Ufficio Tributi Intercomunale

Comuni di: Cavalese, Castello Molina di Fiemme, Varena,
Daiano, Capriana, Valfloriana.

Sede: Comune di Cavalese – Via F.lli Bronzetti n. 2

COMUNE DI CASTELLO – MOLINA DI FIEMME PROVINCIA DI TRENTO

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale del Comune di Castello
Molina di Fiemme n. 65 dd.
27.11.2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 2</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	<i>Pag. 2</i>
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	<i>Pag. 3</i>
Capo Quarto	DEL CONTRIBUENTE: RAPPORTI, DIRITTI E TUTELA	
<i>Art. 7</i>	<i>Diritti del contribuente</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rapporti con il contribuente</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Efficacia ed effetti dell'interpello</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Quinto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
<i>Art. 11</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Sanzioni in materia di tributi locali</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Sanzioni per le entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Compensazioni</i>	<i>Pag. 8</i>
Capo Sesto	CONTENZIOSO	
<i>Art. 21</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Autotutela</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Settimo	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. IMPORTI MINIMI	
<i>Art. 25</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Sospensione del versamento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Dilazione del versamento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Arrotondamento</i>	<i>Pag. 12</i>
Capo Ottavo	DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	
<i>Art. 31</i>	<i>Disposizioni finali, transitorie e di rinvio</i>	<i>Pag. 12</i>
Capo Nono	ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 32</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 13</i>

CAPO PRIMO

Oggetto del Regolamento. Finalità

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, il presente Regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie che patrimoniali del Comune, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2 Finalità

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza ai principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

Definizione delle entrate comunali

Art. 3 Definizione delle entrate tributarie

Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 Definizione delle entrate patrimoniali

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO TERZO

Determinazione di aliquote e tariffe. Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Art. 5 Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il Comune delibera le tariffe e le aliquote delle proprie entrate tributarie entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni, per quanto di sua competenza, in sede di adozione di ogni specifico Regolamento e/o deliberazione delle aliquote o tariffe.

CAPO QUARTO

Del contribuente: rapporti, diritti e tutela

Art. 7 Diritti del contribuente

Il Comune recepisce, riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 27 dicembre 2000 n. 212, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione ed interpello.

Art. 8 Rapporti con il contribuente

I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge, il Comune pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi delle proprie entrate.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

Per quanto attiene all'irrogazione delle sanzioni, sono fatte salve, anche in deroga a quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni in materia di interpello, regolate dai successivi articoli.

Per garantire un'adeguata azione di difesa al contribuente, sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di accertamento o liquidazione a cui il titolo esecutivo si riferisce, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 9 Diritto di interpello

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi locali di sua competenza, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni medesime.

Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Il Funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

La richiesta di ulteriori precisazioni o chiarimenti, di cui al comma precedente, sospende il decorso del termine previsto al precedente comma 5, per la risposta da parte del Comune; tale termine riprende a decorrere dalla data dell'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni, registrati al protocollo generale del Comune.

Art. 10 Efficacia ed effetti dell'interpello

La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.

Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

Nel caso di istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, qualora la risposta dell'Ufficio non pervenga al medesimo entro il termine di 120 giorni e fatto salvo il periodo di eventuale sospensiva, così come previsto da precedente art. 9, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

In tal caso, e limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emanati in difformità della risposta fornita dall'Ufficio ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

In caso di risposta diversa da quella data in precedenza o di risposta tardiva, l'ufficio recupera l'imposta eventualmente dovuta e i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

La disposizione di cui al comma precedente si rende applicabile anche in riferimento al *comportamento già posto in essere dal contribuente*, qualora la risposta dell'ufficio non pervenga nel termine, a condizione che *l'istanza sia ammissibile ma priva dell'indicazione della soluzione prospettata dal contribuente*.

CAPO QUINTO Gestione ed accertamento delle entrate

Art. 11 Forme di gestione delle entrate

La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 avendo riguardo anche a quanto disposto dall'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali;

- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al DPR 28 gennaio 1988 n. 43 e ss.mm.ii. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione delle singole entrate comunali è stabilita in sede di adozione degli specifici regolamenti comunali, ovvero con apposita deliberazione del competente organo comunale. In caso di mancata determinazione da parte del Comune, l'entrata si intende gestita in "autonomia".

Art. 12 Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi

Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Con lo stesso provvedimento di designazione del Funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

In particolare il Funzionario responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e ne controlla la gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 13 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi Settori o Uffici ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione e/o con atto di delega delle funzioni da parte del Sindaco, o atti equivalenti di indirizzo.

Art. 14 Dichiarazioni tributarie

Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto dalle leggi vigenti, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione, la dichiarazione, da parte di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 15 Attività di verifica e controllo

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano, anche, le singole entrate.

I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o atti equivalenti di indirizzo ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. In caso di gestione in forma associata l'azione di indirizzo dovrà tenere conto delle esigenze dei diversi enti in rapporto alle risorse disponibili.

Il Funzionario responsabile deve in ogni caso evitare ogni spreco nell'utilizzo dei mezzi in dotazione, impiegare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

Il Funzionario, in ogni caso, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento di accertamento e/o sanzionatorio.

Art. 16 Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le entrate stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Presso l'Ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate e accertate.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento o liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito e di un'efficace azione di difesa.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

- dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- del responsabile del procedimento;
- dell'organo o dell'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame dell'atto anche in sede di autotutela, ovvero i termini e le modalità per accedere agli altri istituti deflattivi del contenzioso applicabili;
- delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

- degli eventuali importi in definizione agevolata e relativi termini di acquiescenza all'atto notificato;
- nonché delle modalità e del termine entro cui effettuare il pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo, di altra entrata, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Gli avvisi devono essere notificati a mezzo di Messo incaricato o Ufficiale giudiziario, ovvero a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 gli avvisi di accertamento e liquidazione devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'attività di liquidazione ed accertamento è svolta dal soggetto medesimo in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune. In caso di affidamento del servizio al Concessionario, al Comune spetta una facoltà generale di controllo dell'attività del Concessionario.

Art. 17 Sanzioni in materia di tributi locali

Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai D.Lgs. vi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

L'irrogazione delle sanzioni è demandata al Funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Le sanzioni sono contestate e irrogate, a pena di decadenza, entro gli stessi termini di decadenza previsti per la notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione, ovvero, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la violazione è avvenuta. L'irrogazione delle sanzioni è ammessa contestualmente all'atto di accertamento e/o liquidazione dell'imposta, ovvero con atto separato.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione tributaria, ove l'obbligo di dichiarazione è previsto dalle singole leggi d'imposta, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00 (cinquantuno/00).

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o del maggior diritto dovuto.

Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione da euro 51,00 (cinquantuno/00) ad euro 258 (duecentocinquantotto/00).

Le sanzioni indicate ai commi 4 e 5 per omessa ed infedele dichiarazione, sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria competente, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

La mancata o tardiva esecuzione alle previste scadenze dei versamenti, o delle singole rate o frazioni dell'imposta o del tributo, è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

Art. 18 Sanzioni per le entrate non tributarie

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie e le modalità e termini di irrogazione sono previsti e disciplinati dalle relative leggi vigenti d'imposta e dai regolamenti di ogni singola entrata, e sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'entrata medesima. Si applicano in quanto compatibili gli istituti deflattivi del contenzioso previsti in materia di tributi locali.

Art. 19 Interessi

Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura annua degli interessi è determinata dal Comune con deliberazione, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Detta determinazione si intende confermata di anno in anno, salvo successiva deliberazione comunale. In assenza di ogni determinazione da parte del Comune, gli interessi si intendono invece da applicarsi nella misura del tasso legale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge Finanziaria 2007 di cui sopra, gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Gli interessi, spettano altresì, nella stessa misura, al contribuente, per le somme ad esso dovute, a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 Compensazioni

Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, i contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per il medesimo tributo comunale, anche a titolo di sanzioni ed interessi eventualmente dovuti in base ad accertamento, avendo riguardo, nell'individuazione del credito, ai termini di prescrizione previsti per il diritto al rimborso, ovvero cinque anni dall'avvenuto versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento o sussiste il debito, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

L'istanza prevista al precedente comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo e/o delle relative sanzioni ed interessi.

Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

In ogni caso la compensazione non potrà essere effettuata in auto-liquidazione dal contribuente, senza che ne sia stata data autorizzazione scritta da parte del Funzionario responsabile del tributo.

CAPO SESTO

Contenzioso

Art. 21 Contenzioso tributario

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la legittimazione processuale è generalmente attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 22 Accertamento con adesione

Il Comune introduce nel proprio ordinamento l'Istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. Adotta nel merito uno specifico Regolamento.

Art. 23 Autotutela

Ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 il Comune o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, possono procedere:

- a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'annullamento può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.

Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

La pendenza di contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo, per decorso dei termini di impugnazione, non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela e al potere di annullamento da parte dell'Ufficio competente.

Il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, può procedere, infatti, anche con riferimento alle situazioni giuridiche di cui al comma precedente, all'annullamento dell'atto notificato, in presenza di errori o palesi illegittimità, quali, tra le altre:

- a) errori di persona o di soggetto passivo;

- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili, tra gli altri motivi, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco e all'Amministrazione per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

In presenza di *sentenza passata in giudicato*, invece, *non è consentito l'annullamento o la revoca* da parte dell'ufficio, *fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale* (ad es.: inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

Art. 24 Ravvedimento operoso

Ai tributi locali del Comune si applica l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO SETTIMO

Riscossione. Sospensione e dilazione del versamento. Rimborsi. Importi minimi.

Art. 25 Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, e avendo riguardo anche a quanto previsto dai Regolamenti comunali adottati in materia di singole entrate tributarie e/o patrimoniali, in quanto compatibili, la riscossione "ordinaria" può essere effettuata tramite l'agente della riscossione, ovvero direttamente dall'ente o tramite società a partecipazione pubblica di cui all'art. 52 del DLgs 446/97 (c.d. società in house), secondo modalità organizzative efficienti ed efficaci, e avendo riguardo nella scelta anche a criteri di opportunità e di economicità della gestione.

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione coattiva può avvenire, avendo riguardo anche a quanto previsto dai Regolamenti comunali adottati in materia di singole entrate tributarie e/o patrimoniali, in quanto compatibili, secondo la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973, se affidata agli agenti del servizio per la riscossione, ovvero secondo quella indicata dal RD 639/1910, integrata se possibile a norma di legge e nei limiti previsti dalla norma medesima, da quanto previsto dal DPR 602/1973 suddetto, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Anche in deroga a quanto sopra previsto e a quanto disposto dai singoli regolamenti comunali vigenti in materia di singole entrate patrimoniali e/o singoli tributi, l'amministrazione comunale può individuare nuove e ulteriori modalità di riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate, rispetto a quelle già previste o praticate, avendo riguardo alla normativa vigente in materia, e alle possibilità indicate, in ambito di potestà regolamentare, dagli artt. 52 e 53 del DLgs 446/97 e ss.mm.ii. nonché dalle ulteriori norme statali e provinciali in materia.

Art. 26 Sospensione del versamento

Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Art. 27 Dilazione del versamento

Il Funzionario responsabile di ciascuna entrata, nel caso di accertamento o riscossione di entrate arretrate, anche se comprensive di eventuali sanzioni ed interessi, può disporre, su richiesta dell'interessato, una dilazione rateale del versamento, qualora ritenga che la dilazione medesima agevoli la riscossione non coattiva degli importi accertati o da riscuotere, o riduca la possibilità di contenzioso, ovvero in caso di comprovate difficoltà economiche, anche temporanee, del contribuente, nell'adempire all'obbligazione tributaria.

La condizione di difficoltà economica nell'adempire, anche temporanea, si presume, senza necessità di altre prove o motivi, qualora il debito complessivo, anche relativo a più annualità di imposta, sia almeno pari al 10 % (dieci per cento) del reddito annuo lordo del contribuente e lo stesso abbia fatto istanza di rateizzazione.

Per le somme di ammontare superiore ad € 7.000,00 (settemila/00 euro) ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare; parimenti può aumentare il numero di rate fino a un massimo di otto, avendo riguardo ai criteri di opportunità di cui al presente articolo.

In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi determinati ai sensi all'art. 19 del presente Regolamento. Gli interessi si intendono da calcolarsi sull'intero importo dilazionato, anche se comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Per le entrate tributarie, nel caso l'atto di accertamento preveda "importi ridotti" in definizione agevolata e sia resa dal contribuente al Comune contestuale dichiarazione di rinuncia al ricorso entro i termini previsti per l'impugnazione del provvedimento notificato, e comunque entro i termini previsti dall'atto stesso per poter beneficiare della definizione agevolata medesima (acquiescenza o adesione tacita), la rateizzazione si intende da calcolarsi sull'importo agevolato.

In caso di inadempimento totale o parziale nei versamenti dilazionati, il Comune procederà alla riscossione coattiva degli importi residui, calcolati senza tenere conto delle eventuali riduzioni per definizione agevolata, di cui al comma precedente.

Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui la richiesta del contribuente sia inoltrata all'ufficio entro la scadenza prevista per il versamento degli importi accertati e in ogni caso, non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della iscrizione nei ruoli coattivi o della notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 28 Rimborsi

Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del tributo o del servizio/ufficio a cui la gestione dell'entrata è affidata, su richiesta del cittadino.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il Comune può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il riversamento ad altro Comune di somme a questi spettanti ed erroneamente e/o indebitamente riscosse dall'Ente.

Art. 29 Importi minimi

Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, ovvero in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, stabilisce, con Regolamento, *per ciascun tributo*, la misura del versamento, *non dovuto ad inadempimento*, fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. Il limite suddetto si intende non comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

In caso di mancata previsione regolamentare, si applica la disciplina prevista dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, ovvero il minimo di € 12,00 (dodici/00 euro), o ss.mm.ii.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

Per il *versamento dovuto ad inadempimento*, l'importo minimo, comprensivo di sanzioni ed interessi, al di sotto del quale, in ogni caso, non si procede alla notifica dell'accertamento e/o alla riscossione coattiva, è quello stabilito dalle singole leggi d'imposta, ovvero, per le entrate tributarie, è quello stabilito dall'art. 12 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e ss.mm.ii, pari ad euro 10,33.

Art. 30 Arrotondamento

Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO OTTAVO

Disposizioni Finali, transitorie e di rinvio.

Art. 31 Disposizioni finali, transitorie e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti, nonché quelle contenute nei Regolamenti comunali relativi alle singole entrate o a specifici istituti.

In caso di disposizioni contrastanti tra le norme previste dal presente Regolamento e quanto disposto dai Regolamenti comunali in materia di singole entrate, o di specifici istituti, si applica il criterio di *specialità*¹.

Compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti, il presente Regolamento si applica anche ai rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

CAPO IX Entrata in vigore

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Regolamento Generale delle Entrate del Comune, lo Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla L. 27 dicembre 2002 n. 212, e qualunque altro atto a carattere regolamentare o a contenuto generale se ed in quanto adottati dal Comune nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

¹ In caso di contrasto tra due norme, si applica la norma speciale rispetto a quella generale (*lex specialis derogat legi generali*). L'applicazione della norma speciale non incide né sull'efficacia né sulla validità della norma generale. L'interprete opera solamente una scelta tra le due norme. L'effetto tipico dell'applicazione della norma speciale, anziché di quella generale, è la deroga.